



UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

Frazione Fè, 2 – Ceres (TO)

(Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Fiano Germagnano, Givoletto, La Cassa, Lanzo T.se, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Vallo T.se, Varisella, RSA Srl, Istituto Comprensivo di Lanzo Torinese)

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA CENTRALE UNICA di COMMITTENZA

REGOLAMENTO GENERALE sulla DISCIPLINA della STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA dell'UNIONE e CENTRALE UNICA di COMMITTENZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. __ del __/__/____

SOMMARIO

ART. 1 - Oggetto del Regolamento e potestà statutaria e regolamentare

ART. 2 - Stazione Appaltante Qualificata e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

ART. 3 - Adesione dei Comuni dell'Unione alla C.U.C.

ART. 4 – Sede, Ufficio, Responsabile e Organigramma della Stazione Appaltante Qualificata e Centrale Unica di Committenza

ART. 5 - Competenze generali degli Enti aderenti

ART. 6 - Elenco indicativo delle competenze specifiche degli Enti Aderenti

ART. 7 - Deleghe particolari degli Enti aderenti alla C.U.C.

ART. 8 - Competenze della C.U.C. dell'Unione

ART. 9 - Criteri generali delle procedure

ART. 10 - Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni per i quali non vige l'obbligo di rivolgersi alla Stazione Appaltante Qualificata

ART. 11 - Seggio di gara e Commissione di gara

ART. 12 - Risorse finanziarie e spese generali

ART. 13 - Forme di Consultazione

ART. 14 - Durata e recesso

ART. 15 - Controversie e contenziosi

ART. 16 - Adesione di Unioni Montane, altri Comuni o altri Enti

ART. 17 - Norme finali

ART. 18 - Pubblicazione ed entrata in vigore

ART. 1

Oggetto del Regolamento e potestà statutaria e regolamentare.

1. Il presente Regolamento è predisposto in attuazione dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione;
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Stazione Appaltante Qualificata e Centrale Unica di Committenza in ottemperanza e secondo quanto disposto dagli artt. 62 e 63, del "Codice dei Contratti Pubblici", D. Lgs. n. 36/2023 e smi;
3. In tale contesto giuridico, in seno all'Unione Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, è istituita la Centrale Unica di Committenza (acronimo C.U.C.) che esercita la funzione di Stazione Appaltante Qualificata in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi;
4. Formano parte integrante del presente Regolamento la narrativa, le premesse ed il dispositivo della deliberazione di adozione del presente Regolamento da parte dell'Unione;
5. La C.U.C organizza i procedimenti e le procedure nella piena osservanza del "Codice dei Contratti", D.Lgs. 36/2023 e smi e dei diversi regolamenti e norme correlati, ispirando la sua azione ai principi dettati dalla legge n. 241/7.8.1990 e smi.

ART. 2

Stazione Appaltante Qualificata e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

1. La Centrale Unica di Committenza riveste il ruolo di Stazione Appaltante Qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'allegato II.4 del medesimo decreto;
2. Le fasce di qualificazione previste dall'art. 63 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i possono variare a seconda dei requisiti in possesso della C.U.C. e pertanto si potrà garantire il servizio solo all'interno della fascia di qualificazione ottenuta dalla C.U.C. e aggiornata periodicamente;
3. La Centrale Unica di Committenza, quale Stazione Appaltante Qualificata, cura, per conto degli Enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, nei casi previsti dall'art. 63 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. o per altre casistiche previste da ulteriori disposizioni normative che dovessero integrare o modificare il Codice dei Contratti;
4. La struttura organizzativa individuata come Centrale Unica di Committenza si configura quale unità autonoma nell'ambito dell'organigramma dell'Unione Montana.

ART. 3

Adesione dei Comuni dell'Unione alla C.U.C.

1. I Comuni dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone fanno parte automaticamente della Stazione Appaltante Qualificata e Centrale Unica di Committenza, mentre per gli altri Enti sarà necessaria una specifica adesione che dovrà essere accettata e approvata dall'Unione Montana.

ART.4

Sede, Ufficio, Responsabile e Organigramma della Stazione Appaltante Qualificata e Centrale Unica di Committenza.

1. La Stazione Appaltante Qualificata e Centrale Unica di Committenza ha l'ufficio principale presso la sede legale dell'Unione, anche decentrandosi, se necessario, presso sedi distaccate da individuarsi, di norma, in tre ambiti territoriali e nelle sedi comunali;
2. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è nominato dal Presidente dell'Unione tra i dipendenti dell'Ente, anche in posizione di distacco o comando dai Comuni aderenti, in possesso di adeguata professionalità. Al Responsabile sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs.

- n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza. Il Responsabile si occupa anche del coordinamento tecnico, avvalendosi dei tecnici e degli esperti in materia ambientale, urbanistica, amministrativa e contabile dell'Unione o dei Comuni aderenti;
3. I singoli Comuni/Enti aderenti possono distaccare provvisoriamente, presso la Centrale Unica di Committenza, le risorse umane necessarie per l'espletamento di un singolo appalto, con particolare riferimento ai Responsabili Unici del Progetto e suoi collaboratori, o possono delegare completamente al personale dell'Unione Montana gli adempimenti occorrenti per la sola fase di affidamento della procedura. Tale ultima ipotesi potrà essere attuata solo se presente la disponibilità dei dipendenti dell'Unione Montana in relazione alla singola procedura e ai carichi di lavoro già presenti;
4. Il personale assegnato provvisoriamente dagli Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza sarà inquadrato all'interno dell'organigramma per il solo tempo necessario all'espletamento della procedura di gara.

ART. 5

Competenze generali degli Enti aderenti

1. Rimangono generalmente e di norma di esclusiva competenza dei Comuni/Enti aderenti, salvo diversa determinazione degli stessi e successivo accordo con l'Unione, le seguenti fasi:
- a) la fase che precede la predisposizione del bando in relazione a programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione dei progetti, acquisizione delle autorizzazioni, procedimenti di esproprio, validazione ed approvazione del progetto esecutivo ecc;
 - b) le fasi che seguono l'avvenuta aggiudicazione per efficacia, esemplificabili nella stipula del contratto, nella consegna dei lavori, nella direzione lavori, nella contabilità, nel collaudo ecc;
2. Sono invece di diretta competenza della Stazione Appaltante Qualificata/Centrale Unica di Committenza dell'Unione i lavori, le forniture ed i servizi che si riferiscono a contratti inclusi in quelle funzioni fondamentali che i Comuni hanno già conferito all'Unione. In questo contesto competerà all'organo politico del Comune la sola fase di programmazione e di approvazione della progettazione in caso di lavori e opere, ovvero la sola fase di approvazione della programmazione e di approvazione del piano operativo dell'intervento in caso di servizi e forniture;
3. Ciascun Comune dell'Unione o altro Ente aderente, in relazione al comma 1^o del presente articolo, attraverso specifico provvedimento, potrà caso per caso, delegare all'Unione l'espletamento di altre fasi sia preliminari che conclusive del procedimento, previo concordamento con l'Unione.

ART. 6

Elenco indicativo delle competenze specifiche degli Enti Aderenti.

1. Con riferimento alle competenze indicate in linea generali all'art. 5 c. 1, e a titolo esemplificativo, comunque non esaustivo, restano di competenza del Comune o Ente aderente e fatta salva una diversa determinazione:
- a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) art. 15 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
 - b) le attività di individuazione delle opere da realizzare e l'assegnazione dei codici CUP (se necessario) relativi alla procedura di gara;
 - c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi valori ponderali, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d) l'adozione della determina a contrarre, con la scelta del tipo di procedura e con le modalità di individuazione degli operatori economici;

- e) la redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando e il disciplinare di gara e la lettera d'invito, previo concordamento con la C.U.C. degli schemi da adottare;
- f) la stipula del contratto d'appalto;
- g) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione;
- h) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- i) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
- j) i monitoraggi della spesa presso le piattaforme previste in base al tipo di finanziamento e tutto gli obblighi relativi alla trasparenza amministrativa;
- k) i pareri e il pre-contenzioso in caso di possibile ricorso.

ART. 7

Deleghe particolari degli Enti aderenti alla C.U.C.

- 1. L'Ente aderente può delegare alla C.U.C. le attività di verifica e di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico;
- 2. L'Ente aderente potrà avvalersi del supporto della C.U.C. nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta);
- 3. L'Ente aderente, nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che sarà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri questi da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente;
- 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Ente delegante dovrà riconoscere una quota dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., pari al 10%;
- 5. L'Ente aderente potrà delegare anche la fase esecutiva alla Stazione Appaltante Qualificata per lavori, servizi e forniture di particolare complessità o per le casistiche previste dal Codice. In tal caso l'onere economico dovrà essere concordato dalle parti con specifico atto.

ART. 8

Competenze della C.U.C. dell'Unione

- 1. L'Unione Montana nello svolgere le funzioni di Stazione Appaltante Qualificata e Centrale Unica di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara.
- 2. La C.U.C. nell'ambito della fase procedimentale che inizia dalla pubblicazione del bando/avviso o dalla spedizione della lettera di invito e si conclude con la determina di aggiudicazione per efficacia, in particolare:
 - a) fornisce gli strumenti necessari per l'espletamento delle procedure di gara come la Piattaforma di Negoziazione e i dispositivi informatici occorrenti;
 - b) fornisce un albo dei fornitori costantemente aggiornato da cui è possibile attingere per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure;
 - c) collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - d) collabora nella redazione dei capitolati per quanto concerne la correttezza formale degli stessi;
 - e) collabora nella redazione del bando/lettera di invito e disciplinare di gara, predisponendo degli schemi tipo o modelli che dovranno essere utilizzati dagli Enti aderenti nella stesura definitiva degli atti;

- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- g) nomina la commissione giudicatrice previo accordo con l'Ente aderente il quale dovrà corrispondere direttamente i compensi previsti per i componenti esterni;
- h) provvede alla eventuale verifica di congruità delle offerte, all'acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti fornendo assistenza al RUP qualora egli sia dipendente dell'Ente aderente, all'aggiudicazione per efficacia;
- i) fornisce assistenza in caso di accesso agli atti;
- j) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, i cui oneri restano a carico dell'Ente richiedente la procedura;
- k) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- l) cura il ricorso alla procedura di gara con spese a carico dell'Ente aderente.

ART. 9

Criteri generali delle procedure

1. Le procedure si svolgeranno come di seguito definite:

- a) la Stazione Appaltante Qualificata e Centrale Unica di Committenza si impegna di norma ad attivare la procedura di gara entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della determina a contrarre e del bando di gara/lettera di invito e i relativi allegati. Tale termine è interrotto nel caso in cui la determina e/o gli atti di gara non contengano gli elementi essenziali necessari all'avvio delle procedure di gara;
- b) completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza, rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, unitamente alla determinazione di aggiudicazione per efficacia ed a tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto, ai fini degli atti consequenziali;
- c) nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la C.U.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Art. 10

Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni per i quali non vige l'obbligo di rivolgersi alla Stazione Appaltante Qualificata.

1. Per gli affidamenti per i quali non sussiste l'obbligo di rivolgersi alla stazione appaltante qualificata (per lavori di importo inferiore alla soglia di € 500.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 140.000,00) l'Ente aderente potrà delegare la procedura alla C.U.C. qualora ci sia la disponibilità da parte di quest'ultima e comunque con una priorità inferiore rispetto alle altre procedure.

ART. 11

Seggio di gara e Commissione di gara

1. Il seggio di gara è di norma formato dal R.U.P. e da due testimoni, o in alternativa può essere formato da tre soggetti specificatamente nominati. Il ruolo di segretario verbalizzante può coincidere con il ruolo di testimone/componente del seggio di gara o può essere assunto da altro soggetto;

2. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara è composta dal presidente, che di norma è un componente esterno all'Ente aderente, e da altri due componenti che possono essere dipendenti dell'Unione ovvero dell'Ente aderente, compreso il RUP, individuati ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ;
3. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della C.U.C., il quale individua i componenti.
4. Gli oneri derivanti dalla nomina della commissione giudicatrice sono a carico dell'Ente aderente il quale provvede direttamente alla corresponsione del compenso previsto per i componenti.

ART. 12

Risorse finanziarie e spese generali

1. Le risorse finanziarie occorrenti, quali "spese generali" per il funzionamento della C.U.C. sono a carico degli Enti aderenti e verranno stabilite ogni anno, a consuntivo, e ripartite in considerazione di una quota fissa di adesione basata sul numero di abitanti che sarà stabilita annualmente dalla Giunta dell'Unione in relazione ai costi sostenuti o da sostenere per la gestione del relativo servizio;
2. Gli oneri connessi alla singola gara della CUC (relativi a pubblicità, commissione esterna, contributi ANAC, spese legali, etc.) sono posti interamente a carico degli Enti richiedenti la procedura;
3. I Comuni interessati si impegnano a trasferire alla C.U.C. il 10% dell'importo previsto per le funzioni tecniche, ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023, che sarà riconosciuto al personale della Stazione Appaltante Qualificata per la predisposizione dei documenti di gara, oltre alla quota prevista per il RUP della fase di gara, qualora tale ruolo venga ricoperto da un dipendente dell'Unione.

ART. 13

Forme di Consultazione

1. La verifica dell'andamento delle attività della Stazione Unica Qualificata e Centrale Unica di Committenza avverrà annualmente.

ART. 14

Durata e recesso

1. I Comuni facenti parte dell'Unione Montana, fanno parte automaticamente della Stazione Appaltante Qualificata e Centrale Unica di Committenza in base a quanto già stabilito nell'art. 3 del presente regolamento, con durata coincidente alla durata dell'Unione Montana;
2. Il Comune aderente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento qualora decida di recedere dall'Unione con le procedure stabilite dallo Statuto dell'Unione;
3. Per gli altri Enti non facenti parte dell'Unione Montana, sarà necessaria un'adesione specifica previo accordo con l'Unione Montana;
4. Il recesso del Comune o degli altri Enti aderenti è efficace solamente con la conclusione ed omologazione dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C.

Art. 15

Controversie e contenziosi

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattati congiuntamente con l'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla C.U.C. I costi sono interamente a carico dell'Ente aderente;

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa;
3. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

ART. 16

Adesione di Unioni Montane, altri Comuni o altri Enti.

1. La Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza può anche estendere il suo operato e offrire i suoi servizi a favore di altre Unioni Montane, Comuni o altri Enti pubblici o privati erogatori di pubblici servizi, che dovessero aderire, partecipando ai relativi oneri e costi, con riferimento ed applicando le disposizioni del 10, 11, e 12^ comma dell'art. 1 dello Statuto;
2. L'adesione di altre Unioni Montane, Comuni o altri Enti, comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento.

ART. 17

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto opportunamente applicabili, gli altri regolamenti dell'ente, nonché la pertinente normativa statale e regionale, già anche richiamata in questo testo, rappresentate in particolare dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" che costituisce il più autorevole riferimento per eventuali casistiche non contemplate;
2. Si applicano altresì tutte le restanti normative che presuppongono il completamento del procedimento e che sono pregiudiziali all'attivazione della fase d'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, menzionando a titolo esemplificativo i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, approvazioni occorrenti per legge.

ART.18

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato per la durata di 15 giorni;
2. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione;
1. Il presente regolamento deve essere approvato da ogni Ente aderente alla Centrale Unica di Committenza.
